



Via Appia Nuova, 281 – int. 1
00183 - Roma (RM)
amus-aeronautica@pec.it

**ALLA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE
ROMA**

pec: persomil@postacert.difesa.it

Prot. N. 1418/2026

OGGETTO: Legge 5 ottobre 2026, n. 174 di conversione del decreto-legge 7 agosto 2026, n. 144.
Indennità sostitutiva licenza non fruita. Richiesta disposizioni applicative.

e, per conoscenza,

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

ROMA

Ufficio relazioni sindacali

pec: stamadifesa@postacert.difesa.it

DIREZIONE CAPITALE UMANO DELL'A.M.

ROMA

pec: dcu.am@postacert.difesa.it

^^^^^^^^^^^^^^

1. Come noto la legge n. 174/2026, di conversione del decreto-legge n. 144/2026, ha previsto una serie di novità normative in molteplici settori della Pubblica amministrazione. In particolare, l'art. 1, ha novellato il decreto-legge n. 95/2012 e, nell'adeguare la normativa nazionale alla consolidata giurisprudenza eurounitaria, ha superato il divieto assoluto di corresponsione di trattamenti economici sostitutivi delle ferie [licenze] non godute, ponendo alcune condizioni ed adempimenti datoriali al fine della loro effettiva attribuzione.
2. La disposizione prevede innanzitutto che il trattamento economico sostitutivo possa essere riconosciuto soltanto alla cessazione del rapporto di lavoro e pone alcuni precisi adempimenti in capo al datore di lavoro. Quest'ultimo, infatti, mediante l'esercizio dei propri poteri organizzativi e di programmazione dovrà assicurare l'effettiva possibilità di fruizione delle stesse, invitando formalmente il dipendente a fruire delle ferie annuali ed informandolo tempestivamente che la mancata fruizione nel periodo previsto comporterà la perdita delle ferie stesse, senza possibilità di indennità sostitutiva. Prosegue la norma, stabilendo che ove “ ... la mancata fruizione delle ferie dipenda dalla scelta consapevole del lavoratore, con onere della prova a carico del datore di lavoro...” non si darà luogo ad alcun trattamento economico. Va da sé che le novità normative debbano essere accompagnate da successive disposizioni applicative volte ad inquadrare correttamente nell'ambito della relativa disciplina di comparto.
3. Altro aspetto che merita di essere chiarito è l'impatto del “decreto PA” su alcune disposizioni del COM. In particolare, l'art. 1502, comma 8, nel dettare la disciplina della licenza ordinaria per i volontari in ferma prefissata, stabilisce che essa non è monetizzabile e rinvia alle norme di cui



Via Appia Nuova, 281 – int. 1
00183 - Roma (RM)
amus-aeronautica@pec.it

all'art. 5, comma 8 del decreto legge n. 95/2012, convertito con legge n. 135/2012. Senonché, quest'ultima disposizione normativa è stata modificata e sostituita dall'art. 1 del citato “decreto P.A.” che, come detto, ha profondamente superato il principio della “non monetizzabilità” delle ferie, prevedendone l'indennizzabilità, nel caso in cui esse non siano state fruite nei tempi stabiliti. A parere di questa Associazione, anche questo specifico aspetto dello stato giuridico della categoria dei volontari in ferma prefissata necessita di essere ulteriormente approfondito in sede attuativa.

4. In sintesi, premesso quanto sopra, questa Associazione chiede di:

- fornire le necessarie indicazioni tecnico/attuative sui diversi aspetti riguardanti l'istituto, al fine di rendere applicabile il beneficio al personale militare appartenente ai ruoli del servizio permanente ed a quello della categoria del complemento in servizio. Più nel dettaglio, avranno necessità di esplicazione: la tipologia delle licenze cui si estende il beneficio, la documentazione probatoria eventualmente da esibire, le modalità di programmazione delle licenze e di invito formale alla loro fruizione, le informazioni sulle conseguenze della mancata utilizzazione delle licenze e gli eventuali limiti in relazione alla tipologia del rapporto di impiego/servizio, ecc.);
- chiarire in quali termini le novelle introdotte dalla l.n. 174/2026 abbiano modificato il divieto di monetizzabilità della licenza ordinaria a favore dei volontari in ferma prefissata di cui all'art. 1502 del COM, atteso che il richiamato art. 5, comma 8 del decreto-legge n. 95/2012 prevede ora, pur con limiti e condizioni, l'indennizzabilità della licenza non fruita. Viceversa, ovvero mantenendo in vigore il divieto, si andrebbe a realizzare un'evidente contraddizione normativa, oltreché una palese situazione di disparità di trattamento, considerato che la licenza ordinaria assolve alle medesime finalità di recupero psico-fisico nei confronti di tutte le categorie di personale.

5. Si rimane in attesa delle pertinenti disposizioni applicative, nonché dell'adeguamento della circolare n. 499444 del 23 dicembre 2020 di codesta DGPM.

Roma, 19 ottobre 2026

AMUS - Aeronautica
IL SEGRETARIO GENERALE
Tommaso BRASILE